DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Appalto **per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione palazzo "Sa Domo Ezza" e realizzazione del Centro Turistico Multimediale" in comune di Alà dei Sardi nell'ambito del PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 - 2019- Strategia 5.8 – Programmazione Territoriale - Progetto di Sviluppo Territoriale "Monte Acuto Riviera di Gallura. Territori di eccellenza della Sardegna"** da aggiudicare mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, da espletare tramite portale telematico Sardegna CAT- **Importo a base di gara Euro 316.500,00**

Codice CUP: I26C1800190002

Codice CIG: 89165845E3

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito, costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché ad altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Resta fermo che con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e documentazione allegata

1) STAZIONE APPALTANTE

Comunità Montana del Monte Acuto – Via Regione Sarda, n. 2 – 07020 Monti (SS)

PEC: c.montana@pec.monteacuto.it

2) OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto

delle opere per la "Riqualificazione palazzo "Sa Domo Ezza" e realizzazione del Centro Turistico Multimediale" in comune di Alà dei Sardi e sono previsti negli elaborati del progetto definitivo/esecutivo redatto della RTP Ing. Alessio BELLU ed approvato con determinazione della Comunità Montana Monte Acuto n.ro 33 del 03/03/2021.

Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto sono reperibili dalla Ditta sul portale telematico Sardegna CAT.

Codici

Codice CUP: **I26C1800190002 -** CIG **89165845E3**

Natura dei lavori

I lavori per la Riqualificazione palazzo "Sa Domo Ezza" e realizzazione del Centro Turistico Multimediale" in comune di Alà dei Sardi sono riconducibili alle categorie:

- **lavorazioni**
  Ai fini dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera:

	Opere in appalto	%
Categoria principale:		
Cat. OG 1 edifici civili ed industriali	€. 255.495,29	80,73
Opere scorporabili e subappaltabili:		
Cat. OG 11 impianti tecnologici	€. 61.004,71	19,27

Importo

L'importo complessivo dell'appalto:

- importo del corrispettivo a base di gara €. 316.500,00 di cui €. 11.500,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 10 %

3) TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il luogo di esecuzione dei lavori è presso il cento abitato del comune di Alà dei Sardi (SS)

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, è di giorni 300 (giorni trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell'incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. con Legge n. 55/2019, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal con tratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021**,** da espletare tramite portale telematico Sardegna CAT

Ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge n. 120/2020, il criterio di aggiudicazione che verrà adottato è quello del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto a quello posto a base di gara pari ad €. **305.000,00** al netto dei costi sulla sicurezza, i quali non sono soggetti a ribasso;

5) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nel rispetto del limite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato con D.L. n. 32/2016 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019. In caso di opere ad alto contenuto tecnologico di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 del 30% come previsto dall'art. 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del subappalto in caso di aggiudicazione del contratto.

In virtù del comma 13 dell'art. 105 citato, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In riferimento alle modifiche apportate dal D.L. 32/2019 conv. in legge n. 55/2019, agli artt. 80 e 105 del Codice e ss.mm.ii., ai sensi delle quali, in materia di subappalto, l'operatore economico ovvero il concorrente non è più tenuto a dimostrare l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ancorché, a mente del novellato art. 105, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore debba, in ogni caso essere in possesso dei requisiti di cui al più volte citato art. 80. Pertanto, il subappaltatore potrà attestare il possesso dei requisiti in questione mediante presentazione di un proprio DGUE già in sede di gara ovvero in sede di richiesta di autorizzazione da rendere a cura della Stazione Appaltante nei termini e modi di cui al citato art. 105

6) SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, dal D.L. n. 32/2019 e conv. in Legge n. 55/2019, dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nonché in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019, che ha modificato l'art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non invitare gli operatori economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento, anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione con Amministrazioni pubbliche. Non da meno, si precisa che occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, "*essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione*" (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: "*ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura*

civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria" (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119);

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) la regolarità contributiva e l'indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;

d) essere in possesso dell'attestazione SOA, di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie meglio specificate sul capitolato speciale di appalto;

e) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità;

f) di essere iscritto nell'elenco "White List" antimafia, specificando Prefettura e data di scadenza dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 1, commi 52 e succ. della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 4 bis del D.L. n. 23/2020, conv. con la Legge n. 40/2020 *(cd. Decreto Liquidità).*

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) e e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 32/209, conv. dall'art. 1, comma 20, lett. l), della Legge n. 55/2019, l'art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente stabilisce che "I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. (...) L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.".

7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l'avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini

dell'ammissione alla gara mediante l'istituto dell'avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 dell'art. 89 citato.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In ottemperanza all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 2 della Legge n. 55/2019, in caso di imprese che hanno depositato domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, anche ai sensi del sesto comma del Regio decreto n. 267/1942, per partecipare alle procedure di gara è necessario che queste procedano, qualora si trovino nella fase tra il deposito della predetta domanda di concordato e il momento di deposito di decreto di cui all'art. 163 del medesimo Regio decreto, mediante avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

8) DOCUMENTI DI GARA ED OFFERTE

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara occorre presentare la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa

A. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 da utilizzare al posto (o ad integrazione) dei predetti modelli e redigere secondo il modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu.;

   Si precisa che:

   - qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell'art 80 c. 3, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
   - in caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "misure di Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
   - ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: "ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea

- alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119).

- a seguito della novella normativa introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con Legge n. 11/2019, l'art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:
  "c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

  c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa." Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio.

- con l'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019, è stato modificato l'art. 80 in particolare i seguenti commi:
  - comma 3, il quale afferma l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 "va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";
  - **comma 5, lett. b), secondo cui è escluso "l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";**
  - **comma 5, lett. c-quater) secondo cui è escluso "l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato";**

Infine l'art. 8 commi 5, lett. b), e 6 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha modificato ulteriormente l'art. 80 in questione sostituendo integralmente il comma 4 che ora stabilisce "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande"

B. **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI** sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R., n. 445/2000(per l'autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale la Ditta dichiari:

- le modalità di partecipazione;
- le generalità dell'impresa offerente e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, quali in particolare:
  - idonea Attestazione SOA, in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione ai sensi degli artt. 60 e segg. dello stesso d.P.R. n. 207/2010, nelle categorie e per le classifiche meglio specificate nel capitolato speciale di appalto e relative scadenze qualità, triennale, quinquennale;
  - essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO per attività inerenti l'oggetto della gara, rilasciate da Ente accreditato;
  - validità del DURC e gli estremi di iscrizione all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile (a tutte le sedi in cui la Ditta è iscritta);
  - il tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato ai propri dipendenti;
  - la dimensione aziendale della Ditta offerente;
- l'iscrizione alla "White List" antimafia per l'esecuzione dei lavori o di parte di esso ai sensi dell'art. 1, commi da 52 a 59, della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 4 bis del D.L. n. 23/2020, conv. con la Legge n. 40/2020 (cd. *Decreto Liquidità*);
- che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla *lettera di invito*, dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione allegata, compreso il computo metrico, nonché dei piani di sicurezza del cantiere redatti dal Committente;
- di aver svolto il sopralluogo da remoto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che in qualche modo, direttamente o indirettamente, possano avere influenza sull'organizzazione del cantiere, sull'andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità in coerenza con le previsioni progettuali, nei tempi e con le modalità poste a base di gara;

- di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio lavori, alla eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettato l'appalto;

- di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l'opera di che trattasi e di averli accettati e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità dell'esecuzione;

- di aver preso atto che le quantità di cui al Computo metrico estimativo sono comunque da intendersi come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute all'impresa le quantità effettivamente realizzate;

- di aver preso visione dei luoghi anche in riferimento alla presenza di sottoservizi come segnalati dagli Enti competenti e rilevabili dalle tavole di progetto, di essere stato posto a conoscenza della possibilità di eventuali scostamenti dello stato di fatto rispetto alle previsioni di progetto, in particolare con riferimento alla esatta collocazione della rete dei servizi interferenti (gas, acqua, energia elettrica, telefonica, ecc.);

- di aver preso visione del progetto degli impianti tutti, di ritenerli completi e corretti in tutte le loro parti e, di conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le relative responsabilità;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative previste nel capitolato speciale d'appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di sicurezza nei cantieri edili;

- di impegnarsi, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;

- la fattibilità dell'opera e di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito;

- che non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;

- in considerazione di quanto sopra, dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito.

- di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che precede e nei documenti tutti di gara;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all'art. 3 c. 7

della L. 136/2010 e s.m.i. e di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all'art. 3 sopra citato;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d'opera, intervengono variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%, (in caso di consorzi anche per le ditte designate come assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187);

- di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

- di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore ovvero in caso di malfunzionamento dei portali telematici adottati dalla Comunità Montana del Monte Acuto, fornisce gli indirizzi di posta elettronica, al fine dell'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di esonerare Comunità Montana del Monte Acuto da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico Sardegna CAT

- il possesso di quale requisiti la ditta procede alla riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- di rispettare la normativa di legge in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato il 24 aprile 2020) e di disporre - nell'esercizio della propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come mascherine, ecc);

- di essere consapevole che, in virtù dell'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 (introdotto dall'art. 3 c. 7 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020) il mancato rispetto dei protocolli di legalità, sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto;

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Alla dichiarazione sostitutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (*in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa*) la procura notarile, in originale o in copia autenticata oppure (*in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti*), l'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

C. **MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

D. **DOCUMENTO "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera AVCP (ora ANAC) n. 111/2012 rilasciato al concorrente dal "Sistema AVCpass". In caso di avvalimento, occorre presentare anche il "PASSOE" dell'impresa ausiliaria;

E. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO di € 35,00 a favore dell'ANAC;**

F. (*nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito*) **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l'atto costitutivo in copia conforme. (*In caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE da costituire)* **IMPEGNO DI COSTITUZIONE** con specificazione del soggetto a cui sarà conferita la rappresentanza in qualità di mandataria**;**

G. (in caso di avvalimento) **DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI** da parte dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria inerenti l'istituto dell'avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47;

H. **DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO** pari a € 16,00 relativo all'offerta economica (modello F23), con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della riscossione, indicando gli elementi dettagliatamente specificati nel Disciplinare di gara.

I. **PATTO D'INTEGRITÀ**

Offerta economica

L'offerta economica deve essere predisposta mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione attestante il prezzo che la Ditta offre rispetto a quello di **€. 305.000,00** al netto di IVA, posto a base di affidamento *nonché il conseguente ribasso globale percentuale, da applicare all'importo complessivo posto a base di gara*.

L'offerta relativa all'importo e al ribasso offerto dovrà essere espressa in cifre ed in lettere con massimo due decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra importo e il ribasso offerti, prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento ovvero condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura

La ditta è deve indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta i costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelli della manodopera, pena l'esclusione in quanto non si tratta di mera irregolarità.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore ed occorre allegarci copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e (in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa), la procura notarile, in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Ulteriori disposizioni per i Consorzi

Si rammenta che l'art. 8, comma 5, lett. a-ter) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha modificato il comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l'inserimento delle parole (in grassetto) di seguito riportate: "*E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia*

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale".

Sopralluogo

Ai fini della presentazione delle offerte, il concorrente è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016 un sopralluogo presso i luoghi di realizzazione delle opere ovvero a consultare i documenti di gara.

Dell'avvenuta acquisizione di conoscenza dello stato dei luoghi dovrà essere redatta apposita autocertificazione;

9) PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE - ANOMALIA

Termini e modalità di presentazione delle offerte

La Ditta interessata alla procedura di gara in oggetto, dovrà inoltrare l'offerta sull'apposito portale telematico Sardegna CAT **entro il termine perentorio delle ore 20:00 del giorno 17/10/2021 pena l'esclusione.**

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello trasmesso.

Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.

Le offerte in modalità telematica dovranno essere trasmesse *in formato .pdf (oppure) in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti debitamente compilati e firmati digitalmente.*

La presentazione delle offerte consistente nel caricamento di documenti informatici deve avvenire mediante la presentazione delle seguenti buste:

- Busta amministrativa:

a. Dichiarazione partecipazione e requisiti
b. DGUE
c. Autocertificazione antimafia
d. Dichiarazione (in caso di raggruppamenti)
e. Dichiarazione (in caso di avvalimento Impresa Ausiliata)
f. Dichiarazione (in caso di avvalimento Impresa Ausiliaria)
h. Patto d'integrità
i. Pagamento F 23

l. Verbale di sopralluogo
m. PASSOE
n. Attestazione versamento ANAC
o. Cauzione provvisoria
p. Eventuali certificazioni
q. altro

- Busta economica

a. Offerta economica

I documenti da allegare dovranno essere rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente le diciture sopra riportate.

Si raccomanda la massima attenzione in fase di caricamento dei documenti informatici all'interno delle pertinenti buste telematiche: l'inserimento dell'offerta economica nell'ambito della "Busta amministrativa" comporterà l'esclusione per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche. Pertanto, la mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente dall'offerta economica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto nelle Buste non pertinenti, costituirà causa di esclusione dalla gara.

Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.

Apertura della documentazione e successiva apertura delle offerte economiche

L'apertura della Documentazione amministrativa si svolgerà alle **ore 10.00 del giorno 19/10/2021** all'interno del portale telematico Sardegna CAT **in seduta pubblica** ove verranno rese note le informazioni relative alle imprese partecipanti. La correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa saranno accertate dalla stazione appaltante nella persona del Rup.
Completato l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti e le ammissioni/esclusioni dalla gara, la stazione appaltante nella persona del Rup procederà, nella stessa **seduta pubblica o in un'altra successiva seduta**, le cui data ed ora saranno rese note ai concorrenti almeno n. 5 (cinque) giorni prima della data fissata a mezzo PEC e/o Avviso che sarà pubblicato sul sito del Comune nella sezione "*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*", alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche. Segue quindi la predisposizione della graduatoria provvisoria che sarà visibile all'interno del portale telematico. Sardegna CAT. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

10) SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

A fronte della emergenza epidemiologica da COVID-19, la partecipazione alle operazioni di gara in seduta pubblica è garantite previa comunicazione tramite portale. Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentati dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti legali rappresentati;

11) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente n. 10 giorni *(ai sensi dell'art. 83, comma 9, citato)* per integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

12) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per partecipare alla gara, le ditte concorrenti dovranno provvedere al pagamento della somma **di € 35,00** (euro trentacinque) a titolo di contributo a favore **dell'ANAC,** secondo le modalità indicate ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito http://www.anticorruzione.it.

Si specifica che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall'Autorità nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica oppure ancora della "ricevuta di pagamento" rilasciata dal siste, a pagoPA..

Il mancato pagamento del versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005

13) DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'operatore potrà procedere al pagamento dell'imposta di bollo mediante il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate compilabile, con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della riscossione, indicando i seguenti elementi:

campo 4: dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale). In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;

campo 5: dati identificativi della stazione appaltante (Comune di ....., Servizio/Settore ....., Via ....., n. ....., c.f. e p.iva. .....)

campo 6: Codice ufficio: .....

campo 10: Estremi dell'atto o del documento: 20.... (cioè l'anno della gara) e ..... (CIG GARA)

campo 11: Cod. tributo: 456T

campo 12: Imposta di Bollo – Gara per l'affidamento di ..... CIG .....

Il concorrente dovrà caricare all'interno del portale copia scansionata del MODELLO F23 e relativa Ricevuta di avvenuto pagamento, senza necessità di sottoscriverli digitalmente.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento

14) GARANZIE e POLIZZE RICHIESTE

(Qualora richiesta dalla p.a. nel rispetto dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 valido fino al 31.12.2021)

Garanzia provvisoria: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara della procedura;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace.

Modalità pagamento cauzione: la cauzione deve essere presentata con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Riduzione cauzione: L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Conformemente a quanto stabilito dal Tar Lazio Roma n. 3941/2018 e Consiglio di Stato sentenza n. 3589/2018, non è ammesso il cumulo delle riduzioni del 50% per il possesso della certificazione di qualità e del 20% per il possesso della certificazione ambientale, bensì può essere applicata una o l'altra riduzione all'importo iniziale della garanzia.

Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara.

Si specifica che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. Le polizze fideiussorie dei raggruppamenti dovranno riportare il riferimento al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti.

Elementi essenziali e di conformità: La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà essere conforme a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018 e contenere le prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

a) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

b) a pena di esclusione, impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, con l'esclusione delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

c) clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono consentire l'identificazione del responsabile dell'Istituto bancario, agente assicurativo o responsabile dell'Intermediario Finanziario firmatario, mediante indicazione delle generalità di chi firma e inoltre attestazione del possesso dei poteri di firma, o indicazione degli estremi del mandato (repertorio, data e numero di registrazione) e copia del documento di riconoscimento dello stesso.

La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale purché sia dichiarato il codice di controllo e l'indirizzo URL per la verifica della firma (in formato digitale e non riproduzione meccanica di firma autografa).

Impegno di un fideiussore: L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la garanzia fidejussoria deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Garanzia definitiva: All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica in via provvisoria l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a **€.316.500,00**, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

15) EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione definitiva, in capo alla ditta migliore offerente, diviene efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti speciali e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS e gli altri strumenti previsti dalla normativa di settore.

In materia di verifiche antimafia, si rende noto che l'art. 3 comma 7 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito che equivale al rilascio dell'informazione antimafia l'iscrizione nel:

- Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. di cui all'art. 1, c. 52 e succ., Legge 190/2012 (c.d. White list);
- Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 D.L. 189/2016 conv. con modif. dalla Legge n. 229/2016.

Invece l'art. 3 commi 2, 3 e 4 del D.L. Semplificazioni ha stabilito, transitoriamente fino al 31.12.2021, che è efficace il rilascio della informativa liberatoria provvisoria:

- sia per i soggetti censiti che non censiti
- immediatamente a seguito della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) o di qualsiasi altra banca dati

a condizione che non emergano nei confronti di tali soggetti situazioni di cui agli artt. 67 e 84, c. 4, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 159/2011.

Si rammenta che, per espressa previsione normativa contemplata nell'art. 1, c. 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 in caso di:

- mancato rispetto dei termini di aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente (entro 4 mesi dall'avvio);
- mancata tempestiva stipulazione del contratto;
- tardivo avvio dell'esecuzione del contratto;

è prevista l'esclusione dalla procedura o la risoluzione contratto per inadempimento qualora una delle cause sopra riportate sia imputabile all'operatore economico

16) STIPULA DEL CONTRATTO ED EVENTUALE CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

In virtù del combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è l'atto pubblico nella forma pubblica amministrativa.

Si rammenta che la stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure di controllo previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.

Per espressa previsione dell'art. 3, commi 2 e 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni. Qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo:

- il pagamento del valore delle opere già eseguite
- il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad integrare la documentazione presentata in sede di gara con quanto è necessario per il perfezionamento della stipula del contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d'appalto non potrà essere stipulato prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Infine, in forza del comma 8 dell'art. 32, come riformulato dall'art. 4, c. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Si rammenta che alle stazioni appalti è riconosciuta la facoltà, ai sensi dell'art. 8 c. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, di procedere mediante lla consegna in via d'urgenza di cui all'art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs. nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

16bis) RISPETTO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

In virtù dell'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 (introdotto dall'art. 3 c. 7 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020), si comunica che il mancato rispetto da parte dell'operatore economico dei Protocolli di legalità, sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

17) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta prodotta dalle Ditte resterà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la presentazione dell'offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma).

18) MODALITÀ DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Si precisa che i lavori in oggetto sono finanziati tramite fondi di bilancio

All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020 conv. in Legge 27/2020 (cd. *Decreto Cura Italia),* quindi anche in caso di consegna in via d'urgenza, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del n. 31/2018 qualora l'impresa abbia almeno:

- allestito il cantiere con i bagni, la baracca e il cartello di cantiere;
- delimitato l'area oggetto della prima fase dei lavori;
- avviato le lavorazioni di demolizione e gli scavi.

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. mediante sistema di Split Payment e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Pertanto, il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, previa verifica dei lavori resi a i fini dell'emissione del collaudo. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. All'esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del soggetto appaltatore.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto.

19) CESSIONE CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.

20) DOCUMENTAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

Tutta la documentazione di gara viene inviata tramite PEC, i documenti saranno altresì disponibili anche sul sito www.sardegnacat.it. Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo la disciplina contemplata nella Legge n. 241/1990.

21) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E QUESITI

Il Responsabile unico del procedimento è il P.I. Giuseppe ERA, tel. 079.7239008/7 email peppeera@gmail.com il quale provvederà a rispondere, **entro la data del 14/10/2021 a mezzo portale telematico SARDEGNA CAT**, a tutti i quesiti inerenti la presente procedura che dovessero essere posti per iscritto dai concorrenti. Non saranno fornite risposte a quesiti inoltrati negli ultimi 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

22) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana del Monte Acuto

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

23) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Qualora la documentazione non sia in regola con l'imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.
- La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.
- Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.
- Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è competente il Foro di Sassari
- Il presente atto disciplina la procedura d'appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell'offerta; per ulteriori condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d'appalto.

24) PROCEDURE DI RICORSO

Eventuali ricorsi potranno essere presentati nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari

Monte, 27/09/2021

Il Responsabile del procedimento

P.I. Giuseppe Era

ERA
GIUSEPPE
27.09.2021
11:31:21
UTC